

EVENTO IN MATERIA DI ISA

24 luglio 2019

Quesiti

Contents

UTILIZZO DEGLI ISA AI FINI DELLA SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA VERIFICARE.....	4
Quesito 1.....	4
vedi risposta a quesito successivo	4
Quesito 2.....	4
Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	4
SEGNALAZIONI DI ANOMALIE	4
Quesito 1.....	4
Risposta fornita da SOSE	5
Quesito 2.....	5
Risposta fornita da SOSE	5
Quesito 3.....	6
Risposta fornita da SOSE	6
Quesito 4.....	6
Quesito 5.....	7
Risposta fornita da SOSE	7
Quesito 6.....	9
Risposta fornita da SOSE	10
Quesito 7.....	10
Risposta fornita da SOSE	10
Quesito 8.....	11
Risposta fornita da Agenzia delle Entrate	11
Quesito 9.....	12
Risposta fornita da SOSE	13
Quesito 10.....	13
Quesito 11.....	13
Risposta fornita da SOSE	14
Quesito 12.....	14
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	14
Quesito 13.....	15

Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	15
Quesito 14.....	15
Risposta fornita da SOSE.....	15
Quesito 15.....	15
Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	16
Quesito 16.....	16
Risposta fornita da SOSE.....	16
Quesito 17.....	17
Risposta fornita da SOSE.....	17
Quesito 18.....	18
Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	19
DATI DELLE PRECOMPILATE.....	19
Quesito 1.....	19
vedi risposta a successivo quesito n. 3.....	20
Quesito 2.....	20
vedi risposta a successivo quesito n. 3.....	20
Quesito 3.....	20
Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	20
Quesito 4.....	21
Risposta fornita da SOSE.....	22
Quesito 5.....	22
Risposta fornita da SOSE.....	22
Quesito 6.....	24
Risposta fornita da SOSE.....	24
Quesito 7.....	25
Risposta fornita da SOSE.....	25
Quesito 8.....	26
Risposta fornita da SOSE.....	26
Quesito 9.....	27
Risposta fornita da SOSE.....	27
CAUSE DI ESCLUSIONE.....	28
Quesito 1.....	28
Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	29
Quesito 2.....	29
Risposta fornita da Agenzia delle entrate.....	30

Quesito 3.....	30
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	31
Quesito 4.....	31
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	31
Quesito 5.....	32
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	32
PROROGA VERSAMENTI	33
Quesito 1.....	33
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	33
Quesito 2.....	34
REGIME PREMIALE.....	34
Quesito 1.....	34
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	34
Quesito 2.....	35
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	35
Quesito 3.....	36
Vedi risposta a quesito successivo.....	36
Quesito 4.....	36
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	37
Quesito 5.....	38
Quesito 6.....	38
vedi precedente risposta al quesito n. 2	38
Quesito 7.....	38
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	39
Quesito 8.....	39
Vedi risposta a quesito 4.....	39
Quesito 9.....	39
Vedi risposta a quesito 4.....	40
Quesito 10.....	40
Vedi risposta a quesito 4.....	40
Quesito 11.....	40
Risposta fornita da Agenzia delle entrate	40

UTILIZZO DEGLI ISA AI FINI DELLA SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA VERIFICARE

Quesito 1

In caso di punteggio ISA particolarmente basso, logicamente inferiore a 6, quali saranno le conseguenze per il contribuente? Si innescherà automaticamente una procedura di verifica? Oppure il punteggio per innescare una verifica deve essere corroborato da altri elementi?

vedi risposta a quesito successivo

Quesito 2

Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compresa fra 6 e 7,99?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

L'art. 9-bis del DL n. 50 del 2017 prevede al comma 14 che "l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

In merito alla casistica prospettata al quesito 1., si evidenzia che il Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) prevede che "ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6".

Nella casistica prospettata al quesito 2. (punteggio tra 6 e 7,99), il contribuente non dovrebbe essere sottoposto a controllo sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA.

SEGNALAZIONI DI ANOMALIE

Quesito 1

Da più parti giungono segnalazioni che una delle anomalie che determinano una riduzione del punteggio è data dall'incidenza dei costi residuali di gestione in una misura molto

superiore rispetto ai vecchi studi di settore. Tale indicatore di anomalia influenza il punteggio finale che si assesta sotto il livello premiale minimo senza possibilità di modificarlo, dato che l'anomalia relativa ai costi residuali di gestione si basa unicamente sulla proporzione tra costi residuali di gestione e costi totali. In alcuni casi (immobiliari, taxisti per l'indeducibilità IVA da pro rata) tali risultati sembrano non tener conto di situazioni particolari. Come comportarsi?

Risposta fornita da SOSE

L'indicatore di anomalia dei costi residuali di gestione era calcolato nell'ambito degli studi di settore come rapporto tra i costi residuali ed i ricavi. Negli ISA, invece, tale indicatore è calcolato come rapporto tra i costi residuali e i costi totali.

Questa differenza può determinare anomalie per i contribuenti che non hanno altri costi (ad esempio le immobiliari di gestione).

Cosa può fare il contribuente:

- Controllare la corretta compilazione dei dati dichiarati che impattano sull'indicatore;
- Riportare le cause dell'anomalia nel campo annotazioni.
-

Quesito 2

Scatta spesso l'anomalia relativa all'apporto di lavoro delle figure non dipendenti. Nelle società di persone, di solito, tutti i soci sono amministratori ma non necessariamente prestano la loro attività in modo continuativo nell'impresa. Pertanto per evitare l'anomalia si dovrebbero indicare % più elevate di lavoro che influiscono sugli indici di affidabilità ricavi per addetto o valore aggiunto per addetto determinando una riduzione del punteggio degli stessi. In tali casi come si deve agire?

Risposta fornita da SOSE

Le soglie individuate per l'indicatore "Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti" sono differenziate in funzione della tipologia di figura, della natura giuridica e del numero totale di addetti che rivestono tale ruolo. Nello specifico delle società di persone, trattandosi di soci che assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte dall'impresa, è ipotizzabile che l'apporto lavorativo del singolo socio all'interno dell'impresa sia, oltre che continuativo, anche prevalente.

Comunque, potendosi verificare casi in cui i singoli soci amministratori possano apportare una quota limitata di lavoro all'interno dell'impresa, il contribuente può fare presente tale casistica compilando l'apposito "Campo annotazioni".

Quesito 3

Scatta spesso l'anomalia relativa alla copertura delle spese per dipendente che restituisce sempre valore 1 nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori superiori all'unità. Tale indicatore non tiene conto di particolari situazioni economiche in cui possa trovarsi le imprese soprattutto di piccola dimensione. Proprio la ridotta dimensione della struttura aziendale impedisce all'imprenditore di ridurre il proprio personale dipendente preferendo sacrificare i propri margini di reddito.

Risposta fornita da SOSE

L'indicatore in argomento verifica che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. Se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto, l'indicatore elementare di anomalia assume valore 1.

Il valore di soglia minima pari a 1 corrisponde, semplicemente, al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro.

L'obiettivo dell'indicatore in argomento, è, quindi, di segnalare la coerenza economica della gestione aziendale ai fini dell'applicazione degli ISA.

Tuttavia, l'esistenza di particolari situazioni economiche, che in alcuni casi potrebbero essere anche sintomatici di situazioni di "marginalità economica", potrebbero comportare effetti sul funzionamento dell'indicatore in argomento. In tali casi, tenuto conto che le imprese in difficoltà possono anche ridurre i propri margini di guadagno, si ricorda che è sempre possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività, segnalando le cause dell'anomalia nel campo annotazioni.

Quesito 4

Omissis

Quesito 5

Società di persone in passato definibile “super congrua”. Mutamento nel 2018 della compagine sociale rispetto ai 7 periodi pregressi. Si riduce il numero dei soci da 4 a 3 e viene assunto per la prima volta un dipendente. I ricavi per addetto e il valore aggiunto per addetto subiscono una contrazione pur restando molto elevati. Il soggetto è sempre stato congruo normale e coerente ai fini degli sds. Il punteggio ISA per ricavi è 3,39, 3,54 per VA e 4,84 per reddito. Il risultato è da attribuire al coefficiente individuale pari a 0,44 per i ricavi e 0,79 per il valore aggiunto. Si chiede se sia corretto sotto il profilo metodologico considerare valida la stima del coefficiente individuale in presenza del citato mutamento di struttura.

Risposta fornita da SOSE

Gli ISA stimano più basi imponibili

Con gli ISA si passa dalla sola stima dei ricavi, prevista dagli studi di settore, all’analisi di diverse basi imponibili per una valutazione più completa del conto economico, come previsto dalla Legge stabilità 2015 art.1 comma 634, 636. L’analisi viene estesa, infatti, a diverse basi imponibili normalizzate in funzione del numero complessivo degli addetti, valutando non solo il grado di affidabilità dei ricavi, come in passato, ma anche del valore aggiunto e del reddito.

Di seguito sono riportate le tre basi imponibili stimate:

Ricavi/compensi per addetto

Misura l’affidabilità dell’ammontare dei ricavi/compensi che gli operatori economici conseguono attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Valore aggiunto per addetto

Misura l’affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Reddito per addetto

Misura l’affidabilità del reddito che gli operatori economici realizzano in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. Il maggior reddito stimato è uguale al maggior valore aggiunto stimato.

Nuovo modello di stima

Le funzioni di stima dei ricavi/compensi per addetto e del valore aggiunto per addetto sono state effettuate mediante un nuovo approccio statistico-economico, adottando una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica su valori pro-capite. La trasformazione delle variabili in logaritmi comporta una migliore interpretazione economica dei coefficienti stimati in termini di elasticità.

L'utilizzo di Dati Panel in fase di costruzione degli ISA

L'analisi degli ISA è stata effettuata su dati di tipo longitudinale (dati panel) che permettono di tenere conto nella fase di stima del comportamento individuale del contribuente nel tempo nonché dell'andamento congiunturale. La scelta di un arco temporale di comparazione comporta quindi il superamento delle regressioni "Cross Section" degli studi di settore (riferite ad un singolo periodo d'imposta).

Con riferimento all'ambito temporale di applicazione dell'ISA AG66U è stato considerato un arco temporale di 8 periodi d'imposta.

L'effetto individuale nell'esempio inviato

I dati panel consentono di identificare effetti che non sono individuabili nei dati sezionali, permettendo di controllare l'effetto delle specificità individuali costanti nel tempo (eterogeneità individuale) ma non osservabili (per le quali non sono disponibili i dati).

Nell'ambito delle nuove funzioni di regressione degli ISA sono colte le caratteristiche specifiche dei singoli operatori attraverso i coefficienti individuali che variano per soggetto. Gli ISA forniscono, quindi, una stima puntuale che tiene conto dei comportamenti individuali nel tempo.

Con riferimento all'esempio fornito, il coefficiente individuale relativo alla stima dei compensi è pari a 0,44..... e il coefficiente individuale del valore aggiunto è pari a 0,792....., che può essere interpretato come un incremento del 44% della stima dei compensi e del 79% della stima del valore aggiunto al fine di tener conto delle specificità del singolo soggetto economico. Dal punto di vista economico, coefficienti individuali così elevati evidenziano un'alta produttività e redditività dell'operatore economico in esame.

Il risultato dell'applicazione dell'ISA fornisce un basso punteggio di affidabilità, cui corrispondono circa 50.000 euro di ulteriori componenti positive per raggiungere il punteggio di massima affidabilità.

Dall'analisi dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, emerge che negli anni precedenti il livello del reddito ai fini ISA è passato da circa 150.000 euro (sette periodi d'imposta

precedenti) a circa 180.000 euro (periodo d'imposta precedente), rimanendo quasi sempre sopra i 150.000 euro.

Considerando che il soggetto dichiara per il periodo d'imposta 2018 un reddito pari a circa 130.000 euro, si può desumere che l'impresa ha avuto una significativa e rilevante flessione dei margini e della redditività rispetto agli 8 anni precedenti.

Tale flessione determina un basso punteggio dell'indicatore "Ricavi per addetto" e dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto".

Il cambiamento della compagine societaria, con il passaggio da 4 soci a 2 soci, rappresenta un evento importante che, nel caso specifico, potrebbe motivare l'annotazione che il coefficiente individuale, di fatto, focalizza una precedente e superata compagine societaria.

Come migliorare il punteggio ISA

In fase dichiarativa il contribuente può raggiungere un determinato livello di affidabilità (premialità), mediante le seguenti azioni:

- dichiarare «Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità»;
- utilizzare il campo delle annotazioni per segnalare le ragioni della propria particolare situazione che ha prodotto un basso livello di affidabilità, riportando le motivazioni della riduzione dei margini, della produttività e della redditività rispetto alle precedenti otto annualità.

Quesito 6

Problema rilevato con le attività di rivendita di tabacchi e gioco e scommesse. I ricavi ad aggio derivanti dalle attività in esame possono presentare un andamento declinante dei ricavi nel 2018 pur restando particolarmente elevati. In un contesto di valutazione rispetto all'andamento del mercato di riferimento i ricavi dichiarati restano in ogni caso molto elevati anche se ridotti rispetto ai precedenti 7 periodi di "super congruità". Anche nel caso in esame il risultato degli indicatori elementari di affidabilità dei ricavi e del valore aggiunto risultano abnormemente bassi. Il risultato è da attribuire all'applicazione del coefficiente individuale. Anche in questo caso si chiede se sia corretto sotto il profilo metodologico considerare valida la stima del coefficiente individuale in presenza dei ricavi inferiori alla media individuale ma decisamente superiori all'andamento del settore.

Risposta fornita da SOSE

Vedi risposta a quesito precedente.

Si rileva, altresì, che in questo caso la diminuzione del fatturato è molto rilevante e rappresenta un evento importante che, nel caso specifico, potrebbe motivare l'annotazione che il coefficiente individuale, di fatto, focalizza una precedente e superata situazione di mercato.

Come migliorare il punteggio ISA

In fase dichiarativa il contribuente può raggiungere un determinato livello di affidabilità (premierità), mediante le seguenti azioni:

- dichiarare «Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità»;
- utilizzare il campo delle annotazioni per segnalare le ragioni della propria particolare situazione che ha prodotto un basso livello di affidabilità, riportando le motivazioni della riduzione dei margini, della produttività e della redditività rispetto alle precedenti otto annualità.

Quesito 7

Impresa individuale con un dipendente per il quale risultano nel rigo A002 164 giornate lavorate. L'impresa sostiene inoltre costi per somministrazione di manodopera per circa € 21.000. Nel quadro F al rigo F20 è indicato un importo pari a circa € 36.000 di cui per personale in regime di somministrazione lavoro pari a circa € 21.000. Elaborando l'ISA compare un indicatore di anomalia "COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE" con un valore pari a 1. Se si inseriscono nel quadro A002 le giornate lavorate dall'interinale, come indicato nelle istruzioni, l'indicatore di anomalia scompare completamente. Come dovrebbe avvenire in prospettiva un controllo delle giornate lavorate rispetto al corrispondente dato Uniemens e/o Certificazione Unica, considerando che i lavoratori interinali non figurano come dipendenti dell'impresa?

Risposta fornita da SOSE

Come riportato nelle istruzioni del quadro A: "Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante".

Bisogna, quindi, inserire nel rigo A002 le giornate lavorate dal lavoratore interinale.

Quesito 8

Società Consortile che ha come oggetto principale la gestione e lo sviluppo del centro commerciale codice ATECO 829999. Soci della società consortile sono le imprese titolari dei negozi presenti nel centro commerciale, le quali partecipano a coprire tutte le spese sostenute dalla società consortile. Tali spese consistono prevalentemente in spese pubblicitarie e spese della gestione delle parti comuni dell'immobile del centro commerciale per le quali esiste un contratto di comodato gratuito. Il bilancio di esercizio chiude sempre con un risultato a pareggio per il motivo di cui sopra in quanto i soci devono coprire tutte le spese sostenute dalla società consortile. Nel bilancio della società figurano anche ricavi derivanti da affitti di spazi comuni (galleria) locati a soggetti esterni che rappresentano circa il 10% dell'ammontare complessivo dei ricavi. Si chiede se è possibile considerare la società in esame esclusa dal campo di applicazione degli ISA per la motivazione di operare esclusivamente a favore delle imprese socie.

Risposta fornita da Agenzia delle Entrate

Si fa presente che i DM di approvazione degli ISA del 23 marzo e 28 dicembre 2019 hanno previsto una causa di esclusione dall'applicazione degli stessi per le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Tali cause di esclusione:

- fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato;
- operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

Tanto premesso, nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall'applicazione degli ISA; tuttavia, per tali soggetti, con riferimento all'applicazione degli studi di settore, con la circolare 110/E/ del 1999, era stato chiarito che, in caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente,omissis..., gli uffici dovevano tenere conto, comunque, che tali cooperative operavano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini

mutualistici che potevano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, riconoscendo alle stesse l'assenza di logiche prettamente di mercato.

Si ritiene, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che per tali società possa continuare a rimanere valido il chiarimento fornito con la circolare n. 110/E del /1999, e che, di conseguenza, in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione nelle note aggiuntive laddove si ritenga che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA.

Quesito 9

Indicatori di anomalia specifici per l'ISA AG31U

Arrivano segnalazioni riguardo agli indicatori di anomalia specifici del settore delle autoriparazioni che valutando la coerenza tra il numero degli addetti e la dimensione strutturale delle imprese risultano molto stringenti. In particolare ci si riferisce a:

- Indicatore Mq di officina per addetto

Tale indicatore scatta quando viene ritenuto eccessivo il numero dei mq rispetto al numero degli addetti. Nel caso scatti l'anomalia, l'indicatore si posiziona fra i valori che vanno da 1 a 5. Si segnala che, in alcuni casi, le imprese possono avere ridotto il personale a causa della crisi economica ma non la struttura dimensionale (fisica) dell'officina.

- Numero di ponti sollevatori per addetto

L'indicatore verifica la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto al numero di addetti impiegati. L'indicatore è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il numero di addetti. Qualora presenti un valore superiore a 1, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume solo valore 1.

L'indicatore è troppo stringente e non tiene conto delle diverse esigenze imprenditoriali in cui è necessario avere più tipologie di ponti, ovvero mezzi per Autocarri fino a 35 q, oppure ponte per assetto ruote, che di certo non vengono utilizzati continuamente.

Si chiede come sia possibile in tali casi migliorare il punteggio finale o che non sia invece il caso di prevedere delle soglie minime di tolleranza.

Risposta fornita da SOSE

Le soglie degli indicatori di anomalia specifici per l'ISA AG31U sono state individuate sulla base di un'approfondita analisi economica delle strutture imprenditoriali del settore, al fine di cogliere situazioni di non corretta compilazione e migliorare la qualità dei dati.

Con riferimento all'indicatore "Mq di officina per addetto", si precisa che le soglie sono state elaborate considerando plausibile una struttura dimensionale standard in rapporto a una dotazione minima di personale, allo scopo di individuare casi di grave anomalia dichiarativa.

Anche per quanto riguarda l'indicatore "Numero di ponti sollevatori per addetto", la soglia intende intercettare situazioni gravemente anomale con riferimento al rapporto tra il numero di beni strumentali e una dotazione minima di personale.

Cosa può fare il contribuente:

- controllare la corretta compilazione dei dati dichiarati che impattano sull'indicatore;
- segnalare le cause dell'anomalia nel campo annotazioni.

Quesito 10

omissis

Quesito 11

Nell'elaborare gli ISA del contribuente esercente attività di Agente di commercio è stato notato una particolare criticità correlata all'indicatore di anomalia relativo all'incidenza dei costi residui.

Il risultato dell'ISA è di 07,75 (quindi molto buono), ma è influenzato da un'anomalia dovuta all'incidenza dei citati costi.

E' stato rilevato, in particolare, che i costi in esame di ammontare di circa 1.500 euro su un totale costi di circa 9.500 sono composti in maggior parte da costi di natura fiscale (circa 1.000).

Togliendo questi costi (forfettari), l'indice ISA si colloca a 10.

Ci si chiede sotto il profilo metodologico se sia corretto valorizzare ai fini dell'indicatore in esame costi aventi validità meramente fiscale e non economica.

Risposta fornita da SOSE

Nell'ISA AG61U le soglie dell'indicatore di anomalia "Costi residuali di gestione" sono state opportunamente tarate per tener conto delle deduzioni forfettarie previste per il settore. In fase di evoluzione dell'ISA si analizzerà la possibilità di adottare la soluzione, già utilizzata nell'ISA AG68U, di chiedere separatamente il dato relativo alle deduzioni forfettarie e di costruire l'indicatore dei "Costi residuali di gestione" al netto di tale componente.

Quesito 12

Impresa che produce biscotti. Va osservato che Il codice attività è 10.72.00 e come tale rientra negli ISA del BAR AG37U. In effetti, l'ISA del bar ha accorpato anche questo tipo di attività che, in vigenza degli studi di settore, rientrava nello studio relativo alla produzione. In sede di compilazione del modello ISA AG37U sembrerebbe che vi siano solo due righe da compilare relativamente all'attività in esame (dati strutturali rigo C02 e rigo C03 (dato che tutti gli altri si riferiscono al bar ovvero alla pasticceria). Si chiede se sia corretta tale impostazione.

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

La sezione "Tipologia di attività" del modello ISA AG37U in cui sono inclusi i due righe in argomento, prevede complessivamente 6 righe di cui uno relativo ad "altro".

Le informazioni relative alla produzione (con e senza vendita diretta al dettaglio) riguardano più del 30% dei righe complessivi relativi alla tipologia di attività svolta.

QUADRO C	Tipologia di attività	Percentuale sui ricavi
Elementi specifici dell'attività	C01 Somministrazione di prodotti da parte di pubblici esercizi (inclusa la vendita per asporto degli stessi)	%
	C02 Produzione senza vendita diretta al dettaglio	%
	C03 Produzione con vendita diretta al dettaglio	%
	C04 Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati/non somministrati dall'impresa	%
	C05 Apparecchi da intrattenimento con e senza vincite in denaro	%
	C06 Altro	%
		TOT = 100%
	Tipologia di prodotti	Percentuale sui ricavi
	C07 Caffetteria e bevande calde (es. caffè, the, ecc.)	%
	C08 Bevande alcoliche	%
	C09 Cibo manipolato/cucinato	%
	C10 Cibo non manipolato o parzialmente manipolato (panini, insalate, ecc.)	%
	C11 Prodotti di pasticceria	%
	C12 Prodotti di gelateria (incluso lo yogurt)	%
	C13 Prodotti di cioccolateria e/o confetteria	%
	C14 Pizza confezionata	%
	C15 Altri prodotti	%

Quesito 13

Generi di monopolio - Anomalia riscontrata in ISA AM85U, richiede la compilazione del rigo B5 obbligatorio , mentre il campo deve essere compilato solo se rientra nei 2 casi previsti – errore 8435.

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

La versione 1.0.4 del 19/07/2019 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- Per AM85U rimossa un'anomalia nel controllo del quadro B che erroneamente prendeva in riferimento il campo B05 e non il campo B04

Quesito 14

Servizi pubblicitari - Anomalia riscontrata su ISA AG82U - errore 8407, richiede la compilazione del campo C26 maggiore o uguale alla somma di (F19-19 COL.2 –F19 COL.3 – F19 COL 4). Il dato da indicare in C26 non ha nulla a che fare con i campi F 19.

Risposta fornita da SOSE

Si conferma la validità del controllo in oggetto.

I Costi sostenuti per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari (C26) devono essere minori o uguali a (F19 - F19 COL.2 – F19 COL.3 – F19 COL 4) dove F19 è il Costo godimento beni di terzi.

Nella mail si fa riferimento erroneamente ad un controllo che non esiste: C26 maggiore o uguale alla somma di (F19-19 COL.2 –F19 COL.3 – F19 COL 4).

Così come indicato nelle istruzioni i “Costi sostenuti per concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari” devono essere compresi nel rigo F19 (Costo per il godimento di beni di terzi) del modello AG82U poiché tali costi fanno riferimento all'utilizzo di spazi che non sono di proprietà dell'impresa.

Si precisa, infine, che il controllo già presente per lo studio di settore WG82U è stato confermato per l'Isa AG82U

Quesito 15

ISA per le società di avvocati - Il codice attività utilizzato per la società è quello relativo alle attività degli studi legali, ma l'ISA AK04U per le attività degli studi legali è impostato per

attività di lavoro autonomo. I dati precompilati estratti per la STA indicano un codice ISA residuale AZ99.

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Non appare chiaro il quesito.

Ad ogni buon conto si evidenzia che nelle Istruzioni parte generale dei modelli ISA, alla lettera g) del paragrafo 2.3, viene precisato che sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità, tra l'altro, i contribuenti che svolgono un'attività dalla quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA.

Quesito 16

Apporto di lavoro delle figure non dipendenti - Scatta spesso l'anomalia sulla percentuale di lavoro per apporto di figure non dipendenti. (Ad es. su un costo dipendente annuo di circa 3.800 euro per giorni lavorativi 39, l'indice risulta con anomalia: Sì; punteggio di affidabilità: 1; Ulteriori componenti da dichiarare di circa 17.000 euro).

Risposta fornita da SOSE

L'indicatore in argomento verifica che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. Se le spese per dipendente sono superiori al valore aggiunto per addetto, l'indicatore elementare di anomalia assume valore 1.

Il valore di soglia minima pari a 1 corrisponde, semplicemente, al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro.

L'obiettivo dell'indicatore in argomento, è, quindi, di segnalare la coerenza economica della gestione aziendale, ai fini dell'applicazione degli ISA.

Dai dati forniti, si evince che il dipendente è stato impiegato per 39 giorni lavorativi, per una spesa di circa 3.500 euro.. Ne consegue che il valore aggiunto prodotto dall'impresa dovrebbe essere superiore a circa 30.000 euro (che corrisponde alla spesa del dipendente, normalizzata all'anno). Nel caso specifico, se gli ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità sono pari a circa 17.000 euro, ne consegue che il reddito dichiarato, pari a circa 12.000 euro per addetto indipendente, è molto basso.

Quesito 17

Numerose sono le segnalazioni di esiti molto differenti dalle attese con riferimento alle imprese minori di cui all'art. 66 Tuir (cd. regime di cassa) già dal 2017 con risultati di punteggio ISA ingiustificatamente molto bassi (1 o vicino a 1).

Le anomalie derivano principalmente dal fatto che le rimanenze indicate nei modelli ISA, pur non rilevando ai fini del reddito, sono ordinariamente utilizzate nell'ISA ai fini di determinare il costo del venduto/costo per la produzione dei servizi.

Tali rimanenze iniziali e finali per le imprese in oggetto devono essere determinate secondo le regole ordinarie del Tuir e non sono allineate con i ricavi determinati secondo le regole del particolare regime delle imprese minori indipendentemente che siano esse gestite a cassa o a registrato.

Valga l'esempio di un'impresa che nel 2017 già nel regime di cassa, ha emesso fatture di acconto su opere in esecuzione e che sono state terminate nel 2018. Le fatture d'acconto sono state imputate a reddito in base al criterio del registrato nel 2017 e al 31/12/2017 sono state inserite le rimanenze finali nel modello degli studi di settore per l'importo dello stato d'avanzamento dei lavori. Tale valore è divenuto nel 2018 esistenza iniziale nel 2018 aumentando di pari importo il valore del costo del venduto e determinando conseguentemente una sovrastima di ricavi negli ISA con un punteggio estremamente basso. I righi da F36 a F39, che potrebbero correggere i calcoli dell'ISA, sono da compilare solo per le imprese che sono passate di regime dal 2017 al 2018, ma le problematiche del disallineamento tra regime di cassa e rimanenze determinate comunque a competenza portano a esiti impropri nei calcoli ISA.

Come possono fare tali imprese a vedersi riconoscere il giusto punteggio ISA?

Risposta fornita da SOSE

Tali casistiche potranno essere esaminate solo con i dati reali dei modelli ISA relativi al periodo d'imposta 2018.

Nella fase di applicazione degli ISA al p.i. 2018, tali particolarità potranno essere annotate nel modello ISA.

Quesito 18

Con specifico riferimento all'ISA AG68U relativo al Trasporto merci su strada, l'indicatore relativo al "costo per litro di gasolio consumato nel periodo d'imposta" è da ritenersi non idoneo a rappresentare la reale situazione di tali imprese.

Dalle note tecniche del decreto 28/3/2018 così come modificato dal decreto 27/2/2019 le soglie individuate sono di minimo 1,17 e max 1,28 con solo 11 centesimi di euro di "range" all'interno del quale viene ripartita la valutazione dell'impresa con un punteggio da 1 a 10. In pratica solo se l'impresa ha un costo esattamente pari al valore minimo otterrà il valore di 10 e man mano che risulta un costo maggiore il voto risulta graduato verso il basso fino a ottenere un voto pari a 1 con un costo pari al valore soglia massimo. Il tutto ulteriormente aggravato dal fatto che se il calcolo dell'indicatore dell'impresa è al di sotto del minimo o al disopra del massimo, in ogni caso il punteggio assegnato è pari a 1. Ciò pare assolutamente penalizzante per le imprese in quanto:

- le imprese sono solite acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi/gruppi d'acquisto che gli consentono di ridurre l'effettivo costo del carburante ben al di sotto dei valori medi riscontrati alla pompa dal MISE.
- per come pare essere costruita la formula del calcolo dell'indicatore, viene assegnato un punteggio pari a 1 sia all'impresa che ha un costo al litro di appena 1 centesimo più basso del valore minimo quando con quest'ultimo avrebbe un voto di 10. E' come dire che è grave allo stesso modo avere un costo di 1,16 (quando il valore min è 1,17) come quello che ha il costo di 1,28 (che si discosta dal punteggio 10 di 11 centesimi). Manca in pratica una gradualità dallo scostamento minimo che passa dal 10 all'1 con una differenza di un solo centesimo di euro.

occorre inoltre considerare che non è stato inserito, nonostante fosse stato richiesto nei pareri specifici in Commissione di esperti, la casella da barrare in caso di utilizzo prevalente di rifornimenti attraverso proprie cisterne o consorzi/gruppi d'acquisto, come invece è stato fatto per i Tassisti (ISA AG72U) che hanno la stessa modalità organizzativa. Ciò quindi impedirebbe anche con la prossima revisione di tenere conto di tale condizione delle imprese del settore.

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

L'indicatore elementare di anomalia "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" verifica la plausibilità del costo per litro di gasolio.

Si rileva che le modalità di calcolo del punteggio riportate nel quesito non risultano coerenti con le indicazioni fornite nella Nota Tecnica e Metodologica dell'ISA AG68U. In particolare, l'indicatore è applicato, e assume un punteggio pari a 1, solo se lo stesso presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (euro 1,17), oppure un valore superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (euro 1,28).

In relazione alla non idoneità dell'indicatore "costo per litro di gasolio consumato nel periodo d'imposta" per i contribuenti che sono soliti acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi/gruppi d'acquisto, si fa presente che, al fine di valutare l'opportunità di effettuare interventi correttivi specifici per le imprese che operano con tale modalità organizzativa in occasione della prossima revisione dell'ISA AG68U (programmata per il p.i. 2019), nel modello studi di settore predisposto per il periodo d'imposta 2017 è stata appositamente inserita nel quadro D – "Elementi specifici dell'attività", al rigo D67, l'informazione "Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)".

A tal fine, all'interno del provvedimento del 30 gennaio 2019 dell'Agenzia delle entrate "Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018" è stata espressamente prevista tale variabile.

Sulla base dell'informazione raccolta con i modelli di rilevazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2017 sarà possibile valutare, in fase di revisione dell'ISA AG68U (programmata per il p.i. 2019), gli interventi da apportare all'indicatore per le imprese che adottano tale modalità organizzativa.

DATI DELLE PRECOMPILATE

Quesito 1

Devono essere verificati i dati delle precompilate? In presenza di errori e di punteggio che attribuisce elementi di premialità, può essere successivamente sconosciuto il risultato? Tale aspetto sarebbe gravissimo in special modo nel caso di compensazioni di crediti già

poste in essere, si ritiene debba valere il principio del legittimo affidamento del contribuente e quindi che la situazione che si è determinata debba restare consolidata.

vedi risposta a successivo quesito n. 3

Quesito 2

Sono pervenute richieste di chiarimenti sui comportamenti da adottare in presenza di campi non valorizzati nel file delle precalcolate.

vedi risposta a successivo quesito n. 3

Quesito 3

Nel caso in cui il punteggio ISA, particolarmente basso, sia frutto di anomalie generate da dati delle precompilate non corrette, può il contribuente rimuovere l'anomalia modificando il dato delle precompilate? Se SI quali riscontri farà l'Agenzia per verificare la correttezza del dato che ha rimosso l'anomalia? Se il contribuente decide di correggere il dato che determina l'anomalia deve verificare anche tutti gli altri dati relativi alla sua precompilata?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Con riferimento al quesito posto, in via preliminare si rappresenta che non sussiste alcun obbligo specifico per i contribuenti/intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma, invece, è data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia.

Quindi il contribuente, laddove emergano eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.

Si fa però presente, al riguardo, che non è possibile modificare il valore delle seguenti variabili:

- “Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d'imposta precedenti”;
- “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d'imposta precedenti” (nota 1);
- “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
- “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.

Nel caso in cui l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

Con riferimento ai dati non modificabili forniti dall'Agenzia, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando le apposite "note aggiuntive".

(1) Si tratta delle seguenti variabili:

- Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
- Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

Quesito 4

. Spesso il dato relativo al reddito dei periodi d'imposta precedenti non coincide con quello dichiarato dal contribuente. Quale è la formula utilizzata per il calcolo del reddito sulle precompilate ISA?

Risposta fornita da SOSE

L'Allegato 10 approvato con DM del 27-2-2019 elenca le variabili "precalcolate" che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2018.

Come riportato nelle Note tecniche e metodologiche dei 175 ISA in vigore nel periodo d'imposta 2018, il reddito preso a riferimento ai fini ISA per l'indicatore elementare di anomalia "Reddito negativo per più di un triennio" è calcolato nel seguente modo:

- per gli esercenti attività di impresa:

REDDITO = "Reddito d'impresa (o perdita)" + i compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore relativi a società di persone, società ed enti soggetti all'IRES + gli "Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro" + i beni distrutti o sottratti + le maggiorazioni delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;

- per gli esercenti arti e professioni:

REDDITO = "Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche" + le maggiorazioni delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Quesito 5

Nel caso di passaggio dalla competenza alla cassa la ricostruzione del reddito del 2017 con quali criteri è avvenuta?

Risposta fornita da SOSE

Al fine di gestire correttamente le imprese in contabilità semplificata che nel periodo d'imposta 2017 sono transitate dal regime contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa, alle variabili contabili del quadro F devono essere applicati gli stessi interventi metodologici, descritti nell'Allegato 1 al DM del 27-2-2019, che consentono di trattare tale passaggio.

A seguito dell'applicazione di tali interventi metodologici, che consentono di trattare il passaggio competenza-cassa per il periodo d'imposta 2017, il calcolo del reddito ai fini ISA per le imprese che hanno applicato gli studi di settore è di seguito riportato:

$$\text{Reddito ai fini ISA} = \text{Ricavi}^1 + \text{Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso}^1 - [\text{Costo del venduto e per la produzione di servizi}^1 + \text{Spese per acquisti di servizi} - \text{Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)} + \text{Altri costi per servizi} + \text{Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)} + \text{Oneri diversi di gestione} + \text{Altri componenti negativi} - \text{"Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"}] - [\text{Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa} - \text{Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)}] - [\text{Ammortamenti} + \text{Accantonamenti}] + [\text{Risultato della gestione finanziaria} - \text{Interessi e altri oneri finanziari} + \text{Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni}] + [\text{Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR} + \text{Altri proventi e componenti positivi} + \text{Proventi straordinari} - \text{Oneri straordinari}]$$

La formula di calcolo del reddito ai fini ISA è stata opportunamente rimodulata per le imprese del comparto delle costruzioni (AG40U, AG69U, AK23U) che hanno applicato gli studi di settore come di seguito riportata:

$$\text{Reddito ai fini ISA} = \text{Ricavi}^1 + \text{Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso}^1 - [\text{Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi}^2 - \text{Variazione delle rimanenze relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi}^1 + \text{Spese per acquisti di servizi} - \text{Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)} + \text{Altri costi per servizi} + \text{Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)} + \text{Oneri diversi di gestione} + \text{Altri componenti negativi} - \text{"Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"}] - [\text{Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti}$$

¹ Per quanto concerne le formule delle variabili "Ricavi", "Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso", "Costo del venduto e per la produzione di servizi" e "Variazione delle rimanenze relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi" si rinvia al contenuto delle Note tecniche e metodologiche relative all'applicazione dei 175 ISA in vigore per il periodo d'imposta 2018. Si precisa che gli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità corrispondono all'adeguamento per i periodi di imposta precedenti.

² Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative a prodotti finiti + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) - (Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) - Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale - Rimanenze finali relative a prodotti finiti)].

l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)] - [Ammortamenti + Accantonamenti] + [Risultato della gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni] + [Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR + Altri proventi e componenti positivi + Proventi straordinari - Oneri straordinari]

Tali nuove formule di calcolo del reddito ai fini ISA consentono, inoltre, la corretta applicazione dell'indicatore elementare di anomalia "Reddito negativo per più di un triennio" anche nel caso di errore di compilazione del campo "Reddito d'impresa (o perdita)".

Per uniformità di calcolo e per omogeneità di trattamento, le nuove formule di determinazione del reddito ai fini ISA per gli esercenti attività di impresa che hanno applicato gli studi di settore sono utilizzate anche con riferimento ai periodi d'imposta dal 2011 al 2016.

Quesito 6

Ci si è accorti che nel caso in cui il contribuente nel 2018 sia tenuto agli ISA ma nel pregresso abbia applicato il regime forfetario o di vantaggio manchino, in tutto o in parti, i dati delle precompilate. Quale è il criterio utilizzato, in tal caso, per la costruzione dei dati delle precompilate? Stessa precisazione va fatta per il contribuente che transiti da parametri ad ISA ordinari.

Risposta fornita da SOSE

Le variabili sono fornite per "posizione ISA".

La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi:

- Codice fiscale;
- Codice ISA;
- Tipologia di reddito.

Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre fonti informative a disposizione dell'amministrazione finanziaria vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla Tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete*, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione

ISA. Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

(*) Di seguito sono riportati alcuni esempi:

- con riferimento ad un professionista che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA, viene elaborata una posizione ISA completa, corredata anche con i dati precalcolati per singola posizione;
- con riferimento ad una impresa che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili a due differenti ISA, vengono elaborate due posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione;
- con riferimento ad un soggetto economico che ha presentato, negli otto periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, studi di settore e/o parametri e/o ISA inerenti attività economiche riconducibili ad uno specifico ISA utilizzando entrambe le tipologie di reddito, vengono elaborate due posizioni ISA complete, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo.

Quesito 7

I dati precompilati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate risultano imprecisi in relazione a: i redditi d'impresa dei 7 anni precedenti sono esatti solo per il 20% dei soci; anno di inizio attività non sempre presente; altri dati assenti.

Risposta fornita da SOSE

Per i redditi d'impresa dei 7 anni precedenti vedasi risposte precedenti. L'anno di inizio attività è presente solo se utilizzato (103 ISA ordinari e semplificati). Gli altri dati possono essere assenti se viene analizzata una posizione "residuale", cioè una posizione che non ha una storia nell'ambito dello specifico ISA. Tali informazioni sono desumibili nell'Allegato 10 approvato con DM del 27-2-2019.

Quesito 8

I coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi e valore aggiunto, calcolati dall'Agenzia delle Entrate, sono caratterizzati da una complessità di calcolo tale da implicare un inevitabile atto di fede sulla bontà del risultato. Non sembrano, infatti, disponibili né lo sviluppo dei calcoli né i dati presi in esame per creare le formule. Il DM del 27 02 2019 li descrive come “indici di attitudini manageriali, potere di mercato...”, posseduti o meno dal contribuente e calcolati, appunto, dall'AdE. Sta risultando particolarmente ostico, per gli operatori dei servizi fiscali, far comprendere all'impresa come l'Amministrazione Finanziaria abbia giudicato con uno “0,047565873940” per i ricavi e con uno “0,319962663239777” per il valore aggiunto, le attitudini manageriali ed il potere di mercato di quest'ultima. Senza poter, quindi, concedere di comprendere i fattori determinanti questo voto, gli eventuali deficit individuati dall'Agenzia e pensare a come porvi rimedio. Questa carenza informativa forse potrebbe essere colmata, a posteriori, attraverso i report che saranno messi a disposizione del contribuente. Ulteriore ostacolo è dato dal fatto che il software ministeriale non sembra esprimere esplicitamente il valore delle stime al netto dei correttivi. Sarebbe utile conoscere la procedura corretta per passare dalla stima comprensiva degli effetti imputabili ai coefficienti, alla stima priva dei medesimi.

Risposta fornita da SOSE

Le modalità di calcolo del coefficiente individuale sono riportate nell'Allegato 71 approvato con DM del 23-03-2018 e nell'Allegato 110 approvato con DM del 28-12-2018. Il calcolo del coefficiente individuale è oneroso, in quanto si basa sull'applicazione degli ISA agli 8 periodi d'imposta precedenti. Proprio ai fini della semplificazione, il coefficiente individuale viene direttamente calcolato e fornito dall'Agenzia delle entrate come variabile “precalcolata”. I risultati dell'applicazione degli ISA alle 8 annualità precedenti saranno resi disponibili con il rapporto RAP (Report di Affidabilità Personale) direttamente nel cassetto fiscale del contribuente. Un coefficiente individuale pari a “0,047565873940” significa che l'impresa presenta una migliore produttività del 5%, nel caso della stima dei ricavi per addetto, e una migliore redditività del 5%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto, rispetto alle altre imprese del settore esaminato. Viceversa, un coefficiente

individuale pari a “-0,247565873940” significa che l’impresa presenta una produttività inferiore del 25%, nel caso della stima dei ricavi per addetto, e una redditività inferiore del 25%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto, rispetto alle altre imprese del settore esaminato.

Quesito 9

Come può il contribuente/consulente verificare la correttezza dei dati contenuti nel file XML precalcolato? La conoscenza della metodologia è imprescindibile per consentire al contribuente/consulente di poter modificare il dato proposto laddove possibile e legittimo.

Ad esempio, molte segnalazioni riguardano:

- Il mancato riporto per una o più annualità del reddito dichiarato degli anni precedenti. Quali sono le condizioni soggettive che comportano l’esclusione di una o più voci?

Ad esempio, occorre chiarire se e quali dati devono essere contenuti nei file XML con riferimento a:

- l’impresa che aveva un’attività diversa rispetto all’anno 2018?
- l’impresa che ha applicato i Parametri negli anni scorsi pur avendo la stessa attività/codice ATECO;
- l’impresa che ha avuto cause di esclusione per una o più annualità precedenti;
- l’impresa che in anni precedenti era soggetta a studi per effetto di mera prosecuzione di un’attività svolta da altri soggetti;
- periodi d’imposta precedenti con periodo d’imposta diverso da 12 mesi;
- A volte il valore precalcolato è diverso da quello risultante dai modelli degli scorsi anni. La motivazione probabilmente risiede nel fatto che, ad esempio, il valore del reddito contenuto nel file XML precalcolato non è il solo riporto del rigo Reddito (perdita) dell’impresa di cui al rigo F28 ma è oggetto di calcolo, e sarebbe quindi opportuno conoscere la formula di determinazione di tale valore.

Risposta fornita da SOSE.

Dall’analisi dei dati degli studi di settore e dei parametri sono stati utilizzati i soggetti per i quali:

- non è stata rilevata una causa di esclusione o di non applicabilità;

- il relativo file telematico inviato è risultato conforme alla specifica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti;
- il contribuente ha dichiarato ricavi/compensi da applicabilità non superiori a 5.164.569 euro;
- non è stata riscontrata una situazione di “inizio/cessazione attività” o di “mera prosecuzione dell’attività”;
- con riferimento ai soggetti economici esercenti attività di impresa, il numero di giorni durante i quali si è svolta l’attività è superiore o uguale a 15 giorni.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Quesito 1

Cause di esclusione dagli ISA: cd. mere prosecuzioni

Si chiede conferma del trattamento delle cd. “mere prosecuzioni” negli ISA. In tale concetto, ai fini degli studi di settore, erano compresi sia le persone fisiche che riprendevano l’attività entro 6 mesi dalla cessazione, ma anche tutti i soggetti risultanti da operazioni straordinarie (es.: cessione d’azienda, affitto, d’azienda, conferimento, trasformazione, ecc.) e comunque i soggetti che continuavano un’attività già svolta da altri soggetti. Tali soggetti (cd. aventi causa) erano soggetti a studi di settore seppure limitatamente ai mesi di esercizio dell’attività fino al 31/12. Per gli stessi era quindi prevista una modalità di compilazione particolare nel frontespizio degli studi che ora non è più presente nei modelli ISA. Nulla si dice nelle istruzioni in merito all’esclusione o meno degli stessi dagli ISA.

E’ corretto affermare che tali soggetti sono da considerare esclusi dagli ISA e che a tal fine devono indicare il codice di esclusione 1 nel frontespizio del quadro del reddito d’impresa del modello Redditi?

Qualora fossero da ritenere soggetti agli ISA non sarebbero in grado di indicare i mesi di esercizio dell’attività, dal momento che nel frontespizio del modello ISA è prevista l’indicazione dei mesi “solo” per le imprese con periodo d’imposta diverso da 12 mesi.

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Le ipotesi descritte nel quesito, negli studi di settore erano specificamente disciplinate dalla L. n. 146 del 1998 (così come modificata dalla L. n. 296 del 2006) che, al comma 4 dell'articolo 10, disponeva che, sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti "che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti".

Per quanto riguarda gli ISA non è prevista una disposizione analoga (l'articolo 9-bis si limita a richiamare i seguenti casi "ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa").

Coerentemente le istruzioni parte generale degli ISA approvati lo scorso 30 gennaio non fanno riferimento ad ipotesi analoghe a quelle del quesito.

Tanto premesso i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA e indicheranno in REDDITI rispettivamente le cause di esclusione:

- 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

Quesito 2

Cause di esclusione dagli ISA dei soggetti precedentemente esclusi dagli studi di settore

Tra le cause di esclusione dagli ISA non sono richiamati i seguenti soggetti che erano invece tra i soggetti esclusi dagli studi di settore:

- Cooperativa a mutualità prevalente.
- Soggetti IAS.
- Consorzi garanzia collettiva fidi (64.92.01).
- Attività di Bancoposta (66.19.40).
- Affitto d'azienda o ramo di essa con ricavi prevalenti 68.20.02.

Non essendo quindi prevista una specifica esclusione normativa negli ISA, è corretto considerare tali tipologie di contribuenti ordinariamente assoggettati a ISA?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

In relazione al quesito posto si rileva quanto di seguito:

- cooperativa a mutualità prevalente: i DM di approvazione degli ISA prevedono una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi ISA riferita alle sole “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”. (Vedasi paragrafo “2.3 Chi non li applica” delle Istruzioni Parte generale approvate il 30 gennaio 2019);
- soggetti IAS: per tali tipologie di contribuenti non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA;
- consorzi garanzia collettiva fidi (c.a. 64.92.01): per l’attività in argomento risulta approvato l’ISA AG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi. (Vedasi TABELLA 1 – Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2018 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate lo scorso 30 gennaio);
- attività di Bancoposta (c.a. 66.19.40): per l’attività in argomento non risulta approvato alcun ISA;
- affitto d’azienda o ramo di essa: per i soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività di cui al c.a. 68.20.02 risulta approvato l’ISA AG40U;- Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili. (Vedasi TABELLA 1 – Elenco degli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2018 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata alle Istruzioni Parte generale approvate il 30 gennaio 2019).

Quesito 3

AFFITTO AZIENDA. Le istruzioni precisano che costituisce non normale svolgimento dell’attività il periodo d’imposta in cui la società ovvero l’impresa individuale ha concesso in affitto l’unica azienda. Lo stesso principio vale anche nei periodi d’imposta successivi di durata del contratto di affitto d’azienda, es: nel 2017 una società ha concesso in affitto l’unica azienda. La durata del contratto è di 6 anni. Si chiede se anche per il 2018 e successivi si tratta di un non normale svolgimento dell’attività?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Perdurando per più periodi d'imposta la condizione idonea a configurare una fattispecie di non normale svolgimento della attività, in tutte le annualità considerate il soggetto potrà considerarsi escluso dalla applicazione degli ISA.

Quesito 4

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PREVALENTE. Come si deve comportare un soggetto che nel 2018 ha svolto due attività e nel corso del 2018 ha cessato l'attività prevalente?

Es.: bar; 50.000 euro

agente commercio; 80.000 euro

nel caso di specie è cessata l'attività di agente di commercio.

L'Agenzia in passato nella circolare 30 del 19 settembre 2013 aveva precisato si trattasse di non normale svolgimento dell'attività. Anche ai fini ISA vale lo stesso principio?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

L'articolo 9-bis prevede, al comma 6, che gli ISA non si applichino ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.

Inoltre, le istruzioni parte generale degli ISA chiariscono che “A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività: ... f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività “Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.

Tanto premesso, si ritiene che anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze descritte nel quesito consentano di poter ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la richiamata circolare n. 30 del 19 settembre 2013.

Nella predetta circolare la situazione dell'impresa che nel corso dell'anno ha svolto due attività e nello stesso anno ha cessato l'attività prevalente è stata infatti ricondotta ad una modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, in quanto l'attività che, nel

corso dell'anno, ha costituito, in termini di ricavi, l'attività prevalente viene "effettivamente" sostituita dall'attività dalla quale ha conseguito minori ricavi.

Anche in questo caso, come negli studi di settore, occorre rammentare che affinché la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata costituisca causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, le due attività – quella cessata da cui sono stati ritratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata - non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.

Quesito 5

MODIFICA DELL'ATTIVITA' IN CORSO ANNO PER EFFETTO INIZIO NUOVA ATTIVITA'. Come ci si deve comportare nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta 2018 sia iniziata una attività che diventa l'attività prevalente al 31-12-2018?

Esempio: bar; 34.000 euro

Nel corso del 2018 è iniziata l'attività di commercio al minuto di abbigliamento dal quale derivano ricavi per 120.000 euro.

La circolare 8/E del 16 marzo 2012 aveva affermato che in tale caso si tratta di non normale svolgimento dell'attività. Anche negli ISA vale la stessa regola?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

L'articolo 9-*bis* prevede, al comma 6, che gli ISA non si applichino ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.

Inoltre le istruzioni parte generale degli ISA chiariscono che "A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività: ... f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 , compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA".

Tanto premesso, si ritiene che anche nel caso della disciplina degli ISA, le circostanze descritte nel quesito consentano di poter ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la richiamata circolare n. 8 del 16 marzo 2012.

Nella predetta circolare, la situazione dell'impresa che nel corso dell'anno inizia una nuova attività (oltre a quella già svolta) da cui si conseguono fin dal primo anno la maggior parte dei ricavi è stata, infatti, ricondotta ad una modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, in quanto la nuova attività iniziata nel corso dell'anno sostituisce, in termini di prevalenza dei ricavi, l'attività precedente.

PROROGA VERSAMENTI

Quesito 1

Nella proroga rientrano tutti i versamenti scaturenti dalla DR. Si chiede conferma che vi rientri anche il versamento dell'IVA a saldo per il 2018 per coloro che hanno deciso di versarla entro il termine del saldo delle imposte con la maggiorazione dello 0,4%, prevista per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dal 16 marzo 2019. In tal caso, si chiede di precisare se la maggiorazione dello 0,4% è dovuta solo fino al 30 giugno come da chiarimento fornito in caso di analoga proroga con ris. n. 69 del 2012?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

I termini di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*cd.* "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare, il citato comma 3 ha disposto che *"Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019."*.

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo oppure il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999).

Ciò premesso, la proroga dei versamenti disposta dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento differito dell'imposta sul valore aggiunto che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In considerazione della proroga disposta dal richiamato articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione può essere effettuato entro il 30 settembre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno.

Quesito 2

omissis

REGIME PREMIALE

Quesito 1

Si chiede se in presenza di punteggio pari a 8 calcolato in relazione agli ISA 2019 il contribuente possa compensare i crediti relative alle imposte dirette ed IRAP fino a 20.000 euro scaturenti dalla DR 2019 e D.IRAP 2019 a decorrere 1° gennaio 2019 ovvero debba prima attendere la presentazione del modello ISA 2019 (scadenza 30 novembre 2019).

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Ai commi da 11 a 13 dell'articolo 9-bis sono individuati gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA.

Tra i benefici previsti vi è quello relativo all'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Occorre inoltre ricordare che con la circolare n. 10/E del 2014, è stato chiarito che la norma che disciplina la materia relativa alla necessità del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013) non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro, per cui anche per i soggetti che beneficiano dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del comma 11, lettera a) dell'articolo 9-bis del DL 50 del 2017, i crediti che risultano dal Modello REDDITI 2019 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a quello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Quesito 2

Si chiede se il limite dei 20.000 euro, al di sotto del quale si può beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per crediti relativi ad imposte dirette ed IRAP, sia da riferirsi ad ognuno dei due comparti (imposte dirette - IRPEF, IRES, addizionali comprese le ritenute - da un lato ed IRAP dall'altro).

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Il paragrafo 2.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 prevede che le soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA sulla dichiarazione annuale ai fini IVA 2020 e sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale 2020 siano cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.

La soglia di 50.000 euro è, pertanto, riferita alla somma di tutti i crediti IVA "beneficiabili" (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019).

In relazione alla possibilità di riferire il limite di 20.000 euro “a ciascun tributo” si osserva che, come precisato nella circolare n. 28/E del 2014, richiamando quanto già chiarito dalla circolare n. 10/E del 2014, il limite superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità “si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice.

“In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore” al limite, “ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità”.

Nella richiamata circolare è stato, altresì, chiarito che “l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore” al valore soglia “comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia” e che “in considerazione dell’ampia previsione normativa – che genericamente richiama i crediti <relativi alle imposte sui redditi>...l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali”.

Quesito 3

Cosa succede nel caso in cui, a seguito di controlli, venga disconosciuto il punteggio che permetta la compensazione senza visto ed il contribuente, nel frattempo, abbia operato compensazioni ai fini delle imposte dirette o dell’IRAP o dell’IVA?

Vedi risposta a quesito successivo

Quesito 4

Può verificarsi il caso che, ad un contribuente, l’ISA attribuisca un voto almeno pari ad 8 e questo fa legittimamente venire meno l’obbligo del visto di conformità per la compensazione di crediti d’imposta entro il limite di 20.000/50.000 euro. Ci si chiede cosa succede se dopo la compensazione senza apposizione del visto, per un qualsiasi motivo (errore, dichiarazione integrativa, lettera di compliance, accertamento, ecc.) il voto attribuito scende sotto il valore di 8? Nel caso indicato, al fine di conferire certezza ai comportamenti

degli intermediari e dei contribuenti, si ritiene corretto non applicare le sanzioni relative alla compensazione operata in assenza di visto di conformità. E' condivisibile tale impostazione?

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 prevede che “Gli indici”... “rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11”.

In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.

Pertanto, laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.

Ne deriva che il limite temporale rappresentato dalla scadenza dei termini ordinari per gli adempimenti dichiarativi, in presenza di dati inesatti o incompleti, deve ritenersi superabile.

Si ricorda che il comma 16 dell'art. 9-bis prevede che “Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione”.

Si rammenta infine che, come chiarito nella circolare n. 1/E del 2010, l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Quesito 5

omissis

Quesito 6

Esonero dal visto di conformità: definizione del limite per le imposte dirette.

Si chiede conferma che anche il comma 11, lett.a) dell'art. 9-bis del DL 50/2017, relativo all'esonero dall'apposizione del visto di conformità in talune casistiche, debba essere interpretato con le stesse precisazioni fornite con i precedenti limiti almeno ai fini delle imposte sui redditi (rif. art.1, comma 574 della Legge 147/2013 e successive modificazioni).

Ai fini IVA non vi sono dubbi in quanto il limite di 50.000 è da riferire alla somma complessiva degli importi IVA derivanti da dichiarazione e modelli TR dell'anno, come peraltro precisato nel provvedimento relativo al premiale (rif. Provv. 126200/2019 del 10/5/2019 par.3).

Ai fini delle imposte dirette, invece, il Provvedimento citato nulla dice. Al riguardo però, la circolare n.10 del 14/5/2014 (domanda 9.1) e la circolare n.28 del 25/9/2014 (cap.6) avevano chiarito che il limite (allora di 15.000) per l'apposizione del visto era da riferire ad ogni singolo codice tributo e non al totale della dichiarazione.

Si chiede conferma di tali regole, attualmente applicate con riferimento al limite dei 5.000 euro, sono valide anche con riferimento al limite previsto dall'art. 9-bis sopra richiamato per gli importi fino a 20.000.

vedi precedente risposta al quesito n. 2

Quesito 7

Esonero dal visto di conformità: modelli 770 dei sostituti d'imposta.

A decorrere dal periodo d'imposta 2013, il comma 574 della Legge 147/2013, aveva previsto l'obbligo di apposizione del visto per l'utilizzo in compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro. Tale obbligo riguardava tutti i crediti di imposte emergenti dalle dichiarazioni, compresi quelli relativi alle ritenute del 770 dei sostituti d'imposta.

Il limite dei 15.000 euro è stato ridotto a 5.000 euro dall'art. 3 del DL 50/2017 senza apportare modifiche sui soggetti rientranti nella disciplina.

Ora l'art. 9-bis del DL 50/2017 prevede, seppur con un voto almeno pari a 8 (come definito dal Provv.126200 del 10/5/2019), l'esonero dal visto di conformità ai fini delle imposte sui redditi e all'IRAP fino a 20.000 euro.

Si chiede se nella definizione di imposte sui redditi di cui all'art. 9-bis del DL50/2017, rientrino anche i crediti per ritenute che emergono dal modello 770 dei sostituti d'imposta, come era prima previsto con il limite dei 5.000 euro.

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Il punto 2.1 lett. b) del provvedimento del 10 maggio 2019 dell'Agenzia delle entrate prevede che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018.

Tale previsione è coerente con quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 ed è da intendersi riferita ai crediti relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive afferenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente. Ne consegue che il beneficio di cui alla lettera a) del comma 11, dall'articolo 9-bis, non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta.

Quesito 8

Quale è l'effetto di eventuali ravvedimenti successivi alla scadenza della dichiarazione Redditi con il relativo calcolo ISA e che modificano l'esito dell'ISA originario? Ad esempio la compensazione tra imposte superiore a 5.000 € già avvenuta senza apposizione del visto dato che l'esito ISA originario lo consentiva?

Vedi risposta a quesito 4

Quesito 9

Qual è l'effetto di accertamenti successivi sui dichiarativi già presentati e sui relativi punteggi ISA?

Vedi risposta a quesito 4

Quesito 10

Nel caso di ravvedimento a favore per l'impresa che inciderebbe anche sul punteggio ISA in modo più favorevole se ne può tenere conto anche ai fini del premiale?

Vedi risposta a quesito 4

Quesito 11

I ravvedimenti a favore o a sfavore dell'impresa relativi ad anni precedenti vengono acquisiti dal sistema per la base dati dell'impresa relativa agli anni precedenti? (ad esempio ai fini del calcolo del coefficiente individuale o degli altri dati che saranno forniti nel file XML).

Risposta fornita da Agenzia delle entrate

Dipende dal momento in cui è presentata la dichiarazione.

Sul sito dell'Agenzia sono pubblicate le date a cui fanno riferimento le diverse BD.